



Modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della durata del contratto stipulato con l'OE MYO S.p.A. in data 15/03/2018 per la fornitura di materiale di facile consumo e timbri per l'Agenzia Italiana del Farmaco - CIG 73649862B7

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire "*specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali*";

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre

2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata "Responsabile unico del procedimento" (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante *"Codice dei Contratti Pubblici"* e ss.mm.ii. all'art. 106, comma 1, lett. a) prevede che *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi."*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* per la parte vigente;

Visti la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 44 del 13 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di revisione del budget economico 2022;

Vista, inoltre, la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la relazione della Corte di Cassazione n. 56 dell'8 luglio 2020, recante *“Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale”*, con la quale la Suprema Corte ha sancito il diritto alla rinegoziazione dei contratti privati e pubblici in presenza di prestazioni interdette dalle misure di contenimento adottate per il contrasto alla diffusione del virus Covid 19, ovvero, interessate da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi.

Vista, altresì, la delibera n. 598 dell'8 luglio 2020 con cui l'ANAC ha approvato l'Atto di segnalazione n. 7, *“Concernente la disciplina adottata per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, gli effetti delle misure anti-contagio sui contratti pubblici in corso di affidamento”*, sottolineando come l'adeguamento alle misure anti-contagio *“comporta una modifica dell'oggetto del contratto che, in alcuni casi, può rivelarsi sostanziale, incidendo sui costi della sicurezza, oltre che sui tempi e sulle modalità di esecuzione della prestazione”*.

Visto il contratto recante CIG 73649862B7 stipulato con la società MYO S.p.A. in data 15/03/2018 per la fornitura di materiale di facile consumo e timbri per l'Agenzia Italiana del Farmaco per il biennio 2018-2020, autorizzato con determina del Direttore generale n. 336/2018, per un corrispettivo massimo non garantito pari ad € 127.629,61 (centoventisettemilaseicentoventinove/61) oltre IVA, la cui durata è stata estesa sino al 14/03/2023 con Determinazioni direttoriali n. 254/2020 e n. 167/2022;

Vista la nota del 10/03/2023 prot. n. 031806-10/03/2023-AIFA-AIFA-P con la quale il DEC, per gli aspetti motivazionali anche inerenti alla congruità economica ivi indicati e ai quali integralmente si rimanda, ha proposto di procedere con una modifica della durata del contratto CIG 73649862B7 in argomento in scadenza il 14/03/2023, estendendone la durata sino al completo esaurimento del budget contrattualmente previsto e al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 14/09/2024;

Preso atto in particolare che, come asserito dal DEC, a causa di una riduzione degli ordini di cancelleria dovuta sia alle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 quali il lock-down sia all'entrata a regime della modalità di lavoro in smartworking, il corrispettivo contrattualmente previsto non è stato interamente esaurito nell'arco della durata del contratto;

Preso atto altresì che il DEC ha valutato la congruità economica della modifica proposta anche previo confronto dei prezzi dei principali prodotti di cancelleria rinvenibili sul MePA;

Preso atto che nel contratto CIG 73649862B7 è espressamente prevista all'art. 3 la possibilità di una estensione della durata contrattuale;

Vista l'autorizzazione del RUP del 10/03/2023 prot. n. 031810-10/03/2023-AIFA-AIFA-A;

Visto il Modulo 232_01 di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” trasmesso dall’Area Amministrativa, prot. n. 031873-10/03/2023-AIFA-AIFA-P del 10/03/2023 e assunto in pari data al prot. n. 031880-10/03/2023-AIFA-AIFA-A, con il quale, su proposta del DEC e previo nulla osta del RUP, è stato richiesto di procedere con una modifica della durata del contratto su citato recante CIG 73649862B7 ed in scadenza il 14/03/2023, estendendone la durata sino al completo esaurimento del budget contrattualmente previsto e al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 14/09/2024, in ragione della necessità di *“esaurire l’importo contrattuale ad oggi residuo pari, da verifiche contabili interne, a € 54.430,62 (cinquantaquattromilaquattrocentotrenta/62), oltre IVA.”*;

Viste le autocertificazioni dell’assenza di conflitti di interesse con la società MYO S.p.A., del DEC, del RUP e del dirigente dell’Area Amministrativa richiedente l’acquisto;

Considerato che non è previsto alcun importo aggiuntivo rispetto alle somme previamente autorizzate con la Determina di aggiudicazione del Direttore generale n. 336/2018 sopra citata;

Ritenuto opportuno nel caso di specie, anche alla luce di quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella sopra citata relazione n. 56/2020, procedere alla modifica della durata del contratto in argomento, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione della modifica della durata del contratto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., è autorizzata la modifica della durata del contratto stipulato con la società MYO S.p.A. per la fornitura di materiale di facile consumo e timbri per l’Agenzia Italiana del Farmaco - CIG 73649862B7.
2. Per effetto della presente modifica temporale la durata del contratto è estesa a far data dal 15/03/2023 e sino al completo esaurimento del budget contrattualmente previsto e al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 14/09/2024.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. Per la modifica temporale in argomento non è previsto alcun importo aggiuntivo da corrispondere al Fornitore rispetto alla somma previamente autorizzata con la Determina del Direttore generale n. 336/2018 a titolo di importo contrattuale massimo non garantito.

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 10/03/2023

Il Sostituto del Direttore Generale

Anna Rosa Marra

Allegati:

- 1) Relazione del DEC ed allegati.

Publicato sul profilo del committente in data 14 / 03 / 2023.